



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo

SETTORE II
SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE N. 159 del 12-06-2026

Registro generale n. 456

Oggetto: Approvazione dell'elenco delle tipologie di procedimento amministrativo di competenza del Settore II - Servizio I, Servizio II e Servizio III

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II

RICHIAMATO il Decreto Sindacale Decreto Sindacale n. 2 del 29/01/2026 il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Di Ventura è stato nominato Dirigente del Settore II Tecnico;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

VISTI in particolare i seguenti articoli del citato D.Lgs 33/2013 concernenti le attività del Settore II del Comune di Roseto degli Abruzzi:

1) **Art. 37 - Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture:**

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.

2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.

2) **Art. 38 - Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche:**

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione, le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne un' agevole comparazione.

3) **Art. 23 - Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi:**

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

a) autorizzazione o concessione;

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;

d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.

4) **Art. 33 - Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione:**

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti»

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTI in particolare i seguenti articoli del citato D.Lgs 36/2023:

1) **Art. 20. Principi in materia di trasparenza:**

1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, a fini di trasparenza i dati, le informazioni e gli atti relativi ai contratti pubblici sono indicati nell'articolo 28 e sono pubblicati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. Le comunicazioni e l'interscambio di dati per le finalità di conoscenza e di trasparenza avvengono nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e dell'invio delle informazioni.

3. Le regioni e le province autonome assicurano la trasparenza nel settore dei contratti pubblici.

2) **Art. 27. Pubblicità legale degli atti:**

1. La pubblicità degli atti è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, mediante la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la loro pubblicazione ai sensi degli articoli 84 e 85, secondo quanto definito dal provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo.

2. Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del comma 1 decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

3. La documentazione di gara è resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25 e attraverso i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. Essa è costantemente accessibile attraverso il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

4. L'ANAC, con proprio provvedimento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al primo periodo la pubblicità legale in ambito nazionale è garantita con le modalità di cui all'articolo 225, comma 2.

5. L'ANAC svolge l'attività di cui al comma 1 con le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

3) **Art. 28. Trasparenza dei contratti pubblici:**

1. Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono pubblicati nella predetta sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

3. Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.


4. L'ANAC, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, individua con proprio provvedimento le informazioni, i dati e le relative modalità di trasmissione per l'attuazione del presente articolo.

PRESO ATTO che l'art.28 del D.Lgs 36/2023 va a sostituire ed a integrare l'art. 37 del D.Lgs 33/2013 quale sostituzione dell'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ;

VISTE altresì le seguenti Delibere emanate dall' Autorità Nazionale Anticorruzione:

- 1) **Delibera N. 582 del 13 dicembre 2023** ad oggetto: *“Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione”*.
- 2) **Delibera n. 264 del 20 giugno 2023 come modificata e integrata con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023** ad oggetto: *“Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”*.

RICHIAMATA la Macrostruttura organizzativa dell'Ente, da ultimo adeguata con Deliberazione di Giunta n. 82 del 13/03/2026 nell'ambito della quale i Servizi posti in capo alla scrivente risultano così articolati:



CONSIDERATO che, al fine di dare piena attuazione al sopra citato obbligo di legge e favorire la trasparenza e la semplificazione dell'attività amministrativa a beneficio dei cittadini e delle imprese, il personale DEL Settore II del Comune di Roseto degli Abruzzi ha provveduto alla ricognizione e alla successiva elaborazione del "Catalogo dei procedimenti amministrativi" di propria competenza;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'approvazione formale del suddetto Catalogo;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), e in particolare gli articoli 107 e 109, con i quali sono attribuite ai dirigenti le funzioni di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dell'Ente, nonché l'adozione degli atti e provvedimenti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, in attuazione degli indirizzi degli organi di governo;

CONSIDERATO che il citato impianto normativo sancisce il principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo, riservate agli organi di governo dell'Ente, e funzioni gestionali, riservate alla dirigenza;

- la gestione dei procedimenti amministrativi e la definizione delle relative tipologie organizzative rientrano nell'ambito delle competenze dirigenziali, in quanto espressione dell'autonomia gestionale e organizzativa attribuita dalla legge ai dirigenti;
- la presa d'atto delle tipologie procedurali costituisce attività di natura meramente gestionale e ricognitiva, priva di contenuti discrezionali di indirizzo politico-amministrativo e, pertanto, non rientra nelle competenze degli organi politici;

RILEVATO che la presente determinazione ha natura esclusivamente organizzativa e gestionale e non comporta modifica degli assetti macrostrutturali dell'Ente né incide sugli indirizzi politico-amministrativi;

DATO ATTO che

- la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e, pertanto, non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile;
- che il parere di regolarità tecnica è espresso dal sottoscrittore del presente atto, in qualità di Dirigente competente, che ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione dell'elenco delle tipologie dei procedimenti amministrativi

affidenti ai Servizi di competenza;

VISTI:

- la L. n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 33/2013
- il D.Lgs n. 36/2023;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione Giuntale n. 79 del 31.03.2022, art. 28 Competenze e funzioni dei responsabili di Settore

DETERMINA

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in premessa, il "**Catalogo dei procedimenti amministrativi di competenza del Settore II – Servizi I, II e III**" allegato al presente atto sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che il suddetto Catalogo risponde pienamente ai criteri e agli obblighi di pubblicazione sanciti dagli articoli citati del D.Lgs. n. 33/2013, D.Lgs. n. 36/2023 e dalle Delibere emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.
3. **DI DISPORRE** la tempestiva pubblicazione del Catalogo approvato sul sito web istituzionale, nella sezione "*Amministrazione Trasparente*", sotto-sezione di primo livello "*Attività e procedimenti*", sotto-sezione di secondo livello "*Tipologie di procedimento*".
4. **DI STABILIRE** che il Catalogo approvato sarà oggetto di periodico aggiornamento, con cadenza almeno annuale o tempestivamente in caso di modifiche normative o organizzative che impongano la revisione dei procedimenti mappati.
5. **DI ATTESTARE** la regolarità amministrativa e la legittimità del presente provvedimento ai sensi delle disposizioni vigenti.
6. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente per la durata prevista dalla normativa vigente, ai fini della generale conoscibilità.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II

ING. CLAUDIO DI VENTURA